

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

(90/396/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas;

considerando che in taluni Stati membri disposizioni cogenti determinano in particolare il livello di sicurezza richiesto agli apparecchi a gas attraverso la specificazione delle caratteristiche di progettazione e di funzionamento e la definizione delle procedure di ispezione; che queste disposizioni cogenti non determinano necessariamente un diverso livello di sicurezza da uno Stato membro all'altro, ma ostacolano invece, per la loro diversità, il commercio all'interno della Comunità;

considerando che negli Stati membri sono fissate condizioni diverse in materia di tipi di gas e di pressioni di alimentazione; che queste condizioni non sono armonizzate in quanto si deve tener conto delle caratteristiche peculiari della situazione di ciascuno Stato membro in fatto di approvvigionamento e distribuzione dell'energia;

considerando che il Libro bianco concernente il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68 il ricorso a una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che il diritto comunitario, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria, dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione dei prodotti, debbano essere ammessi qualora tali ostacoli possano essere riconosciuti necessari per far fronte ad esigenze imperative; che quindi l'armonizzazione legislativa deve limitarsi, nel

caso presente, alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti imperativi ed essenziali della sicurezza, della salute e del risparmio energetico relativi agli apparecchi a gas; che questi requisiti devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia poiché essi sono essenziali;

considerando che il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituiscono un obiettivo essenziale della presente direttiva e della sicurezza quale essa è definita dai requisiti essenziali;

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute è imperativo per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas; che l'efficienza energetica è un requisito essenziale; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione;

considerando che la presente direttiva definisce pertanto unicamente i requisiti essenziali; che per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo, che riguardano in particolare la costruzione, il funzionamento e l'installazione degli apparecchi a gas e il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali; che queste norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di disposizioni non cogenti; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, firmati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE ⁽⁵⁾, nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;

considerando che, in attesa dell'adozione di norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la conformità ai requisiti essenziali e facilitare così la libera circolazione degli apparecchi a gas, accettando, a livello

⁽¹⁾ GU n. C 42 del 21. 2. 1989, pag. 5. e GU n. C 260 del 13. 10. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 218 e GU n. C 175 del 16. 7. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.